



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

1342/16

FN.

Oggetto

FALLIMENTO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO RAGONESI - Presidente -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere -

Ud. 24/11/2015 - CC

R.G.N. 19351/2013

non 1342

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19351-2013 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA

giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

INAIL CATANIA, in persona del Dirigente Generale, elettivamente domiciliata in ROMA,

giusta

procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

*nonchè contro*

FALLIMENTO : , COMUNE ACIREALE , INPS ROMA ,  
INAIL ROMA ;

- *intimati* -

*nonchè contro*

INPS CATANIA, in persona del Presidente e legale rappresentante,  
elettivamente domiciliata in ROMA,

, giusta procura in  
calce al ricorso notificato;

- *resistente* -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CATANIA, depositato  
il 04/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
24/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito l'Avvocato , difensore del  
controricorrente, che si riporta ai motivi e deposita copia ordinanza  
4215/2015 della Corte di Cassazione;

udito l'Avvocato , delega allegata al verbale  
dell'Avv.to , difensore del resistente, che si riporta ai motivi.

**Rilevato che è stata depositata la seguente relazione nel  
procedimento civile iscritto al R.G. 19351 del 2013.**

“Con ricorso depositato il 6 aprile 2012 Serit Sicilia proponeva  
opposizione allo stato passivo del fallimento Paisan innanzi al  
Tribunale di Catania. Si costituiva altresì l'INAIL. Il procedimento,



originariamente assegnato al dott. La Mantia, è stato successivamente assegnato al dott. Marino, il quale fissava l'udienza di discussione e decisione per il giorno 24 giugno 2013. Quel giorno, tuttavia, il dott. Marino non teneva udienza, e comunicazione affissa alla porta dell'aula del Giudice annunciava il rinvio delle cause che doveva discutere quel giorno all'udienza del primo luglio 2013.

Purtuttavia, sempre in pari data (24 giugno 2013) il procedimento, che era stato precedentemente assegnato ad altro Giudice, dott.ssa Renda, veniva trattato da quest'ultima, la quale dichiarava improcedibile (provvedimento n. 19351 del 2013) l'opposizione allo stato passivo del Fallimento Paisan per mancata comparizione delle parti – nessuno dei procuratori compariva, infatti.

Contro il provvedimento del Tribunale di Catania ha proposto ricorso per cassazione Riscossione Sicilia S.p.a. (già SERIT Sicilia), affidandosi ai seguenti motivi:

1. vizio procedurale per mancata comunicazione – da parte della cancelleria sez. 4 del Tribunale di Catania – di nuova designazione di diverso magistrato, in quanto nessuna delle parti costituite era a conoscenza che il procedimento era stato assegnato alla dott.ssa Renda e, pertanto, essi non potevano che essere convinti che l'udienza sarebbe stata celebrata in data 1 luglio 2013 dal dott. Marino;

2. errata applicazione della dichiarazione d'improcedibilità dell'opposizione allo stato passivo ex art. 99 L.F., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto applicabili al giudizio di opposizione allo stato passivo le norme dettate per l'appello, e, pertanto, per avere pronunciato l'improcedibilità dell'opposizione per mancata comparizioni delle parti.



L'INAIL ha notificato e depositato atto col quale aderisce all'impugnazione principale, confermando, in particolare, che nessuna comunicazione era stata inviata ai procuratori delle parti circa la designazione di nuovo magistrato (dott.ssa Renda in luogo del dott. Marino).

Il secondo motivo, da trattarsi in via preliminare in quanto logicamente pregiudiziale, è manifestamente fondato. L'opposizione ex art. 99 L.F. non è equiparabile al procedimento d'appello ancorché abbia natura impugnatoria; da ciò discende che *"[...] la mancata comparizione della parte opponente, la quale si sia costituita nei termini, in udienza successiva alla prima [...] non può dar luogo a pronuncia di improcedibilità dell'opposizione"* (cfr., Cass. civ., VI, n. 19145 del 2012).

L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento della prima censura, non essendo necessario accertare se effettivamente non sia stato comunicato il mutamento della persona del Giudice assegnatario del fascicolo (dal dott. Marino alla dott.ssa Renda).

Assorbito il primo motivo, qualora si condividano le suesposte considerazioni si converrà sull'accoglimento del ricorso".

La Corte aderisce alla relazione depositata anche in considerazione del precedente in termini n. 4215 del 2015. Di conseguenza cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la pronuncia impugnata e rinvia al tribunale di Catania in diversa composizione anche per le spese di giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2015

Il Presidente

(Dr. Vittorio Ragonesi)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 26 GEN. 2016



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DI PRIMA

*Cinzia Di Prima*

Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DI PRIMA

*Cinzia Di Prima*